ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

NOVITA' REGIME FORFETTARIO

Con l'approvazione della Legge di Bilancio i contribuenti che hanno aderito o che intendono optare dal 2020 **per il regime forfetario di cui alla L.190/2014** dovranno porre attenzione alle **nuove disposizioni che hanno modificato i requisiti di accesso e le cause di incompatibilità**.

Per i contribuenti che non realizzano ricavi o compensi per oltre **65 mila euro** rimarrà la possibilità di aderire al **regime suddetto.** Si confermano le seguenti **cause di esclusione** dal regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- **i soggetti non residenti,** ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- **i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni** di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili, o di **mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993**, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993;
- **gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente Srl** o associazioni in partecipazione **le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa arti o professioni** (causa introdotta dalla **145/2018**);
- le **persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro**, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (causa introdotta dalla **145/2018**).

A partire dal 01.01.2020:

- una **nuova condizione di accesso**, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui **non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori** per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari, **per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi**;
- una **nuova causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro**. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

In conseguenza delle nuove disposizioni, **è necessario procedere a verificare il nuovo requisito di accesso** (sostenimento di spese per lavoro dipendente non oltre i 20.000 euro lordi) **con riferimento all'anno 2019**. Per **la nuova causa di esclusione** (percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro) è necessario far riferimento ai **redditi percepiti nell'anno precedente**.

Si evidenziano, **per i contribuenti in regime forfettario, due importanti novità**:

- l'introduzione di un **credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l'iper ammortamento.**
- **la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento**, ossia al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, **in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche**.